

DECRETO DIRIGENZIALE N. 126 del 23 giugno 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GOVERNO TERRITORIO, TUTELA BENI PAESISTICO-AMBIENTALI E CULTURALI SETTORE URBANISTICA - Comune di CAMIGLIANO (CE) - Piano Regolatore Generale - Competenze Amministrazione Provinciale di Caserta - L.R. 20.30.1982 n. 14 Tit. II Par. 5 - Controllo di Conformità - Ammesso al visto di conformità condizionato.

VISTA la L.U. 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI i DD.MM. 1.4.1968 n. 1404 e 2.4.1968 n. 1444;

VISTE le LL.RR. 29.5.1980 n. 54; 1.9.1981 n. 65; 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5; 7.1.1983 n. 9; 8.3.1985 n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 18.5.1989 n. 183;

VISTA la Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale n. 6131 del 20.10.1995, 8758 del 29.12.1995 - pubblicate sul B.U.R.C. n. 11 del 22.2.1996 - e n. 558 del 24.2.1998 - pubblicata sul B.U.R.C. n. 17 del 30.3.1998;

VISTA la L. R. 27.4.1998 n. 7;

VISTE le LL.RR. 7.1.2000 n. 1 e 28.11.2000 n. 16;

VISTA la circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001;

VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001 n. 165, art. 4;

VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002 ad oggetto: "Aggiornamento della classificazione sismica dei comuni della Regione Campania";

VISTA la L.R. 22.12.2004 n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 29.12.2005 n. 24, art. 4;

PREMESSO:

- CHE il Comune di CAMIGLIANO (CE) è sottoposto parzialmente a vincolo idrogeologico;
- CHE il Comune di cui trattasi, a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 è stato dichiarato danneggiato e classificato sismico con S = 9, e che detta classificazione è stata confermata, giusta deliberazione di Giunta Regionale n. 5447 del 7.11.2002;
- CHE il Comune in argomento rientra nell'ambito del Bacino Nazionale "Liri Garigliano Volturno", giusta Legge 18.5.1989 n. 183;
- CHE con propri provvedimenti nn. 3 e 4 del 23.4.2002, il Commissario ad acta ha adottato il Piano Regolatore Generale del Comune di Camigliano (Ce);
- CHE lo strumento urbanistico generale di cui trattasi è stato depositato e pubblicato e che a seguito di tali adempimenti sono state presentate trenta osservazioni, di cui una fuori termine;
- CHE con proprio atto n. 5 del 2.10.2003, il Commissario ad acta, sulla base delle valutazioni formulate dai progettisti del P.R.G., ha controdedotto alle citate osservazioni, decidendo di accoglierne, totalmente o parzialmente sedici e rigettare le rimanenti quattordici;
- CHE il Commissario ad acta, con lo stesso provvedimento n. 5/2003 ha dato atto che le modifiche conseguenti alle osservazioni accolte, non variano in modo sostanziale il Piano Regolatore Generale adottato;
- CHE sul Piano Regolatore Generale in argomento, l'A.S.L. Caserta 2, competente per territorio, con nota n. 2681 del 16.2.2003, ha espresso parere favorevole;
- CHE in ordine al P.R.G. in oggetto, l'Autorità di Bacino Nazionale "Liri Garigliano Volturno", con nota n. 2415 del 7.10.2003, ha espresso parere favorevole, con raccomandazioni;
- CHE in merito al P.R.G. di cui trattasi, la Sezione Provinciale del C.T.R. di Caserta, con voto verbale n. 10, decisione n. 4, del 29.6.2005, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;
- CHE con deliberazione consiliare n. 50 del 16.12.2005, l'Amministrazione Provinciale di Caserta, ha approvato, il P.R.G. del Comune di Camigliano (Ce), sulla base del parere del C.T.R. reso nell'adunanza del 29.6.2005;
- CHE con deliberazione consiliare n. 4 del 31.1.2006, il Comune di cui trattasi ha preso atto della deliberazione di C.P. 50/2005;
- CHE con proprio decreto n. 8/Pres. del 27.2.2006, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Caserta, ha approvato, con prescrizioni, il Piano Regolatore Generale del Comune di Camigliano (Ce);
- CHE successivamente lo strumento urbanistico generale di cui trattasi è stato trasmesso alla Regione Campania per il controllo di conformità di cui alla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5;
- CHE la Relazione Istruttoria n. 367192 del 30.5.2006 del Servizio Piani Comunali del Settore Urbanistica conclude ritenendo che il Piano Regolatore Generale del Comune di Camigliano (Ce), possa essere ammesso al visto di conformità a condizione che siano introdotti gli adeguamenti ivi riportati e che sono riportati nel dispositivo del presente provvedimento;
- ai sensi della L.R. 29.12.2005 n. 24, art. 4 comma 2;

DECRETA

- Nell'ambito delle competenze assegnate alla Regione Campania dalla L.R. 20.3.1982 n. 14 Tit. II Par. 5, il Piano Regolatore Generale del Comune di CAMIGLIANO (CE), adottato con provvedimenti del Commissario ad acta nn. 3 e 4 del 23.4.2002, ed approvato con prescrizioni dall'Amministrazione Provinciale di Caserta, prima con deliberazione consiliare n. 50 del 16.12.2005, e successivamente con decreto del Presi-

dente n. 8/Pres. del 27.2.2006, E' AMMESSO AL VISTO DI CONFORMITA' ,

- a condizione che l'Ente delegato, sentito il Comune, ai sensi della circolare approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1349 del 23.3.2001, introduca nelle Norme Tecniche di Attuazione, gli adeguamenti qui di seguito riportati:

- l'art. 14 zona "A" residenziale di tutela, tra le destinazioni possibili in tale zona, si prevedono anche alberghi, pensioni, ostelli, hotels, uffici pubblici e privati, attrezzature commerciali e artigianali senza disciplinare gli standards pubblici e di settore di tali attività, pertanto la norma va integrata con l'obbligo di individuare lo standards dettato dal D.M. 1444/68 articolo 5 comma 1 e 2, e di quello disciplinato dal punto 1.9 della L.R. 14/82, per le strutture commerciali, tale standards va inoltre integrato con quello previsto e disciplinato nella L.R. 1/2000;

- gli artt. 15 zona "B" residenziale di completamento e 16 zona "B1" residenziale di completamento, prevedono come destinazione possibile, anche uffici pubblici (servizi), locali commerciali, attrezzature per lo spettacolo, lo svago e lo sport, realizzabili attraverso il permesso a costruire, la norma per tali destinazioni non prevede alcuno standards pubblico riferito alle destinazioni, va pertanto integrato con quanto disciplinato dal D.M. 1444/68 articolo 5 comma 2 e con la L.R. 1/2000;

- nella pagina 18 "NORME PER LE ZONE B" nei lotti saturi prevede la possibilità di nuovi volumi sui fabbricati esistenti per adeguamento igienico funzionale.

Tale norma va integrata con la dicitura - nel rispetto dell'indice di fabbricabilità fondiaria, dell'indice di copertura e dei parametri dimensionali delle zone "B" -;

- agli articoli - 17 "zona Co" e 18 "C" in cui destinazione possibile prevede anche uffici pubblici (servizi), locali commerciali, attrezzature per lo spettacolo, lo svago e lo sport attraverso il permesso a costruire, la norma per tali destinazioni non prevede alcuno standards pubblico riferito alle destinazioni, va pertanto integrato con quanto disciplinato dal D.M. 1444/68 articolo 5 comma 2 e con la L.R. 1/2000, inoltre nelle zone "C", la cui attuazione viene demandata al P. di L., "è consentito anche il permesso di costruzione diretto in presenza di reti di urbanizzazione primaria, o con l'impegno alla sua realizzazione da parte del richiedente", tale norma è in contrasto con la volontà pianificatoria prevista nel P.R.G. che attraverso il Piano di Lottizzazione mira alla realizzazione delle infrastrutture primarie e secondarie di vaste aree ed è in contrasto con la L.R. 14 che nelle aree non sufficientemente urbanizzate impone il Piano Attuativo, pertanto, tale norma va stralciata e sostituita eventualmente con una norma che per i lotti residuali già urbanizzati, sia con urbanizzazioni primarie che secondarie, preveda il permesso a costruire ;

Sempre nelle Norme Generali a pagina 21 viene previsto "per i fabbricati esistenti nei comparti Co, qualora abbiano esaurito ogni potenzialità edificatoria, sono consentiti interventi di adeguamento igienico funzionale nella misura del 15% del volume esistente", tale norma permettendo un aumento di volume in contrasto con la disciplina del P.R.G. va sostituita con la norma utilizzata per le zone "A" e cioè "sono consentiti gli indispensabili interventi di integrazione per dotazione di servizi igienico-funzionale fino al massimo di 50 mc. Per abitazione" così come modificato dal C.T.R.;

- l'articolo 20 "zone D" impianti produttivi prevede per gli insediamenti di carattere commerciale uno standards aggiuntivo di 80 mq ogni 100 mq di superficie di solaio, così come disciplinato dal D.M. 1444/68 articolo 5 comma 2, omettendo l'ulteriore standards previsto dalla L.R. 1/2000, pertanto tale articolo va integrato con tale standars.

Inoltre sempre al medesimo articolo viene prevista la possibilità di monetizzare il 50% di tali standards in contrasto con il richiamato D.M. 1444/68 e con la L.R. 14/82 che non prevede tale ipotesi, pertanto va stralciata la monetizzazione;

- l'articolo 29 "Zone di rispetto cimiteriale" è stato modificato dall'Amministrazione Provinciale su indicazione del C.T.R. stabilendo che la fascia di rispetto cimiteriale è di m. 200, diversamente da quanto previsto nel P.R.G. adottato che la indicava in m. 100. pertanto tale fascia va riportata graficamente nelle tavole di P.R.G..

Inoltre per gli edifici esistenti nella fascia di rispetto cimiteriale, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 29, non si possono prevedere gli "aumenti di volume nei limiti di 50 mc. per ogni abitazione, nel limite del 10 % della volumetria dell'edificio stesso", aumento volumetrico che essendo in contrasto con la L.R. 14/82, va stralciato.

- Le Amministrazione interessate sono tenute alla stretta osservanza di quanto disposto dalla circolare approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1349 del 23.3.2001.

- Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

- Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, competente per territorio, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ovvero dalla data di pubblicazione del medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

23 giugno 2006

Ing. Bartolomeo Sciannimanica